

Criteria e modalità per l'aggiornamento degli elenchi dei docenti e degli operatori in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei compiti di facilitatori linguistici e mediatori interculturali

Approvazione dei criteri e modalità per la gestione e l'aggiornamento degli elenchi (iscrizione, mantenimento, cancellazione)

Delibera n. 2008 del 27/09/2013

Approvazione dei "Criteri e modalità per la gestione e l'aggiornamento degli elenchi dei docenti e degli operatori in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei compiti di facilitatori linguistici e mediatori interculturali (art. 3, comma 3, del D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8 - 115/Leg e s.m.)".

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Pag. di 3 RIFERIMENTO: 2013-S167-00171

Reg.delib.n. 2008

Prot. n. 431/13-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione dei "Criteri e modalità per la gestione e l'aggiornamento degli elenchi dei docenti e degli operatori in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei compiti di facilitatori linguistici e mediatori interculturali (art. 3, comma 3, del D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8 - 115/Leg e s.m.)".

Il giorno 27 Settembre 2013 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

Alberto Pacher

Presenti:

ASSESSORI

Marta Dalmaso

Mauro Gilmozzi

Lia Giovanazzi Beltrami

Tiziano Mellarini

Ugo Rossi

Assenti:

Alessandro Olivi

Assiste:

LA DIRIGENTE

Patrizia Gentile

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Il Relatore comunica,

L'articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 stabilisce che la Provincia, in applicazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promuove e sostiene la realizzazione di interventi e attività a favore degli studenti stranieri, volti, tra l'altro, ad utilizzare mediatori interculturali e facilitatori linguistici, individuando le professionalità richieste e le aree d'intervento, con regolamento al quale si rinvia.

Gli articoli 7, 8 e 10 del D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8 - 115/Leg. e s.m. "Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)" stabiliscono che:

il facilitatore linguistico è il docente dell'istituzione scolastica e formativa, o esperto esterno, al quale è affidato il compito di facilitare l'apprendimento della L2 (lingua italiana insegnata agli studenti stranieri considerata lingua seconda) da parte degli studenti frequentanti l'istituzione, secondo quanto definito dalla programmazione didattica ed educativa.

Il mediatore interculturale provvede, in particolare, a facilitare e supportare, nell'istituzione scolastica e formativa provinciale, la prima accoglienza dello studente straniero, la relazione tra scuola e famiglia, la realizzazione di interventi e progetti interculturali nonché l'insegnamento della lingua madre in sostituzione di una lingua straniera.

Con deliberazione n. 980 del 30 aprile 2010 è stato approvato il primo elenco dei docenti e degli operatori in possesso dei requisiti richiesti per i facilitatori linguistici e le modalità per il successivo aggiornamento. L'utilizzo della lista, così come previsto dalla delibera, risulta essere poco funzionale per quanto attiene in particolare l'aggiornamento continuo della stessa. Si ritiene pertanto necessario modificare tale delibera al fine di rendere l'elenco più utile e coerente nell'utilizzo da parte delle scuole e per un miglior controllo da parte dell'Amministrazione.

Si ritiene inoltre indispensabile definire modalità uniformi per la gestione degli elenchi dei facilitatori linguistici e mediatori interculturali.

Con deliberazione n. 1955 del 16 settembre 2011 sono stati definiti i criteri e le modalità formazione specifica per facilitatori linguistici: "Formazione specifica volta all'apprendimento delle modalità di insegnamento dell'italiano come L2" (lingua italiana insegnata agli studenti stranieri considerata lingua seconda).

Con deliberazione n. 2515 del 23 novembre 2012 sono stati definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento della formazione specifica per i mediatori interculturali in ambito scolastico e formativo e per l'insegnamento della L1.

Alla luce di quanto sopra, è necessario approvare il documento che stabilisce i criteri e le modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento negli elenchi previsti dall'art. 3 comma 3 del D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8 - 115/Leg e s.m.: "La Provincia provvede alla formazione di specifici elenchi dei docenti e degli operatori in possesso dei requisiti per i facilitatori linguistici, nonché per i mediatori interculturali, previsti dagli articoli 7, 8 e 10".

Ai sensi della delibera provinciale n. 40 del 22 gennaio 2010 sono stati acquisiti i pareri dei Servizi competenti.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa i "Criteri e modalità per la gestione e l'aggiornamento degli elenchi dei docenti e degli operatori in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei compiti di facilitatori linguistici e mediatori interculturali previsti dall'art. 3 comma 3 del D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8 - 115/Leg e s.m.", quale allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare il modulo di domanda di iscrizione, mantenimento e cancellazione dagli elenchi di cui al punto 1., quale allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di stabilire che i criteri di cui al punto 1. trovano applicazione a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, ad esclusione dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 che trovano applicazione a decorrere dall'1 giugno 2015;

di stabilire che cessano di trovare applicazione i criteri di cui alla deliberazione 980 del 30 aprile 2010;

di stabilire che, con riferimento al 2013, la struttura provinciale competente in materia di istruzione provvede alla revisione degli elenchi a seguito di richiesta di conferma o di cancellazione dell'iscrizione a coloro che risultano iscritti agli elenchi medesimi alla data di adozione della presente deliberazione;

di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale.

LB